



COMUNE DI FAUGLIA
(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI
COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 31/12/2024

CAPO I COMPENSAZIONE

Art. 1 PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

In applicazione dell'art. 23 del DPR n. 472/1997, dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296/2006 e dell'art. 1243 del Codice Civile, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali ed altre entrate.

Art. 2 COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E TRIBUTI E/O ENTRATE COMUNALI

E' previsto l'istituto della compensazione legale, come disciplinato dal comma 1 dell'art. 1243 C.C. tra i debiti del Comune di Fauglia verso terzi per cessioni di beni e prestazioni di servizi ed i crediti vantati dall'Ente verso i medesimi terzi per tributi e/o entrate comunali. Ai fini dell'ammissione all'istituto della compensazione entrambi i crediti devono essere connotati dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Le compensazioni dovranno seguire l'ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche.

Restano impregiudicate le possibilità di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'Ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute. Ai fini del presente articolo si intende per:

"Responsabile dell'Istruttoria": il Funzionario che ha disposto la spesa per la fornitura di beni o la prestazione di servizi;

"Fornitore": il soggetto che ha ceduto beni o prestatato servizi al Comune di Fauglia;

"Credito": l'importo vantato dal Fornitore per la fornitura di beni o la prestazione di servizi;

"Debito": l'importo complessivo dei tributi e/o delle entrate comunali a carico del Fornitore.

La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'Ufficio.

A) Compensazione su richiesta di parte

I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Fauglia in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a loro carico per tributi e/o entrate comunali.

Il contribuente che intende avvalersi della predetta facoltà, deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata al funzionario Responsabile dell'Istruttoria, contenente almeno seguenti elementi:

- a) Generalità, codice fiscale/partita IVA del contribuente e indirizzo di Posta Elettronica Certificata dove ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di compensazione, con valore di notifica;
- b) L'esposizione del Credito da compensare ed il relativo titolo;
- c) L'indicazione del Debito al lordo della compensazione;
- d) L'affermazione che con la compensazione del Credito, l'obbligazione a carico del Comune di Fauglia si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

B) Compensazione d'Ufficio

L'ufficio Ragioneria del Comune, quando deve disporre pagamenti a favore di terzi in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, è obbligato ad accertare, preliminarmente, se presso il Settore Entrate risultano crediti certi liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Fauglia per Tributi e/o Entrate Comunali a carico dei terzi medesimi, anche attraverso procedure informatizzate.

Tutti gli uffici procedono alla verifica della posizione debitoria del fornitore, ed inviano all'ufficio richiedente, entro il termine massimo di 5 giorni, una comunicazione, anche negativa, dell'importo complessivo a carico del fornitore, con l'indicazione che il credito vantato dall'Amministrazione Comunale è certo, liquido e esigibile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, congiuntamente al Responsabile del Servizio interessato, dispongono il provvedimento di compensazione con le indicazioni di seguito riportate:

- a) Compensazione del credito complessivo e/o parziale vantato dal fornitore;
- b) Recupero del debito a carico del Fornitore, con espressa indicazione dell'importo e dei tributi e/o delle

entrate comunali recuperati, distinte per anno di competenza; l'indicazione tributi e/o delle entrate comunali;

c) Eventuale ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal Fornitore ed il debito a carico dello stesso.

Il provvedimento di compensazione crediti/debiti, deve essere comunicato al Fornitore ed ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

C) Adempimenti del Settore Finanziario

Il Settore Finanziario conseguentemente provvederà ad emettere ordinativi contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della posizione creditizia e debitoria nei riguardi del medesimo fornitore.

Le anzi dette operazioni, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di Finanza Pubblica.

D) Adempimenti di tutti i settori

In ogni caso, il Comune non può procedere alla erogazione o prestazioni di servizi e/o alla erogazione di contributi in presenza di morosità pendenti.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 3

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 4

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.